



Comune di Cesate

# **REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI PER LA PROMOZIONE DELL'ECONOMIA LOCALE**

(art. 30/ter decreto legge 30 aprile 2019, n. 34)

Approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

## Sommario

<b>Articolo 1 - Oggetto .....</b>	<b>3</b>
<b>Articolo 2 - Attività oggetto dell'agevolazione .....</b>	<b>3</b>
<b>Articolo 3 - Esclusioni.....</b>	<b>3</b>
<b>Articolo 4 - Soggetti beneficiari .....</b>	<b>4</b>
<b>Articolo 5 - Istituzione del fondo per le agevolazioni di cui all'art. 30/ter del d. l. n. 34/2019 .....</b>	<b>4</b>
<b>Articolo 6 - Calcolo del contributo .....</b>	<b>4</b>
<b>Articolo 7 - Presentazione delle domande .....</b>	<b>4</b>
<b>Articolo 8 - Norme finali .....</b>	<b>5</b>
<b>Articolo 9 - Entrata in vigore.....</b>	<b>5</b>

## **Articolo 1 - Oggetto**

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del d. lgs. n. 466/1997, disciplina, ai sensi dell'art. 30/ter del d. l. n. 34/2019 (Decreto Crescita) convertito dalla l. n. 58/2019, la concessione di agevolazioni per la promozione dell'economia locale in favore dei soggetti esercenti attività commerciali, artigianali e di servizi, che procedono all'ampliamento di esercizi commerciali già esistenti o alla riapertura di attività di esercizi chiusi da almeno sei mesi, situati sul territorio del Comune di Cesate (MI).

## **Articolo 2 - Attività oggetto dell'agevolazione**

1. Sono ammesse a fruire delle agevolazioni le iniziative finalizzate alla riapertura o ampliamento di esercizi operanti nei seguenti settori:
  - a. artigianato;
  - b. turismo;
  - c. fornitura di servizi destinati alla tutela ambientale;
  - d. fornitura di servizi destinati alla fruizione di beni culturali;
  - e. fornitura di servizi destinati alla fruizione del tempo libero;
  - f. commercio al dettaglio, compresa la somministrazione di alimenti e di bevande al pubblico.
2. Per quanto attiene agli esercizi operanti nel commercio, le agevolazioni sono applicabili limitatamente agli esercizi di vicinato, come disciplinati dall'art. 4, c. 1, lett. d), del d. lgs. n. 114/1998 e alle medie strutture di vendita, come disciplinate dall'art. 4, c. 1, lett. e) del medesimo decreto legislativo.
3. Per gli esercizi il cui ampliamento comporta la riapertura di ingressi o di vetrine su strada pubblica chiusi da almeno sei mesi nell'anno per cui è chiesta l'agevolazione, il contributo è concesso per la sola parte relativa all'ampliamento medesimo.

## **Articolo 3 - Esclusioni**

1. Sono escluse dalle agevolazioni:
  - a. le attività di "Compro oro", definite ai sensi del d. lgs. n. 92/2017;
  - b. le sale per scommesse;
  - c. le sale che detengono al loro interno apparecchi da intrattenimento per il gioco d'azzardo di cui all'art. 110, c. 6, lett. a) e b), del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al R.D. n. 773/1931.
2. Sono altresì esclusi dalle agevolazioni:
  - a. i subentri, a qualunque titolo, in attività già esistenti precedentemente interrotte;
  - b. le aperture di nuove attività e le riaperture, conseguenti a cessione di un'attività preesistente da parte del medesimo soggetto che la esercitava in precedenza o, comunque, di un soggetto, anche costituito in forma societaria, che sia ad esso direttamente o indirettamente riconducibile.

## **Articolo 4 - Soggetti beneficiari**

1. Possono beneficiare delle agevolazioni previste dal presente regolamento i soggetti esercenti una delle attività di cui all'art. 2, per esse regolarmente abilitati ed autorizzati ai sensi della vigente normativa.

## **Articolo 5 - Istituzione del fondo per le agevolazioni di cui all'art. 30/ter del d. l. n. 34/2019**

1. Il Comune istituisce nell'ambito del proprio bilancio un fondo da destinare alla concessione dei contributi oggetto del presente regolamento.
2. L'importo del fondo viene stabilito di anno in anno con apposita deliberazione della Giunta comunale, in sede di approvazione dello schema del bilancio di previsione finanziario.
3. Il fondo è alimentato con risorse derivanti dal fondo istituito dal Ministero dell'interno e ripartito tra i comuni beneficiari con decreto del Ministro dell'interno stesso, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, così come previsto dall'art. 30/ter, comma 6 del d. l. n. 34/2019.

## **Articolo 6 - Calcolo del contributo**

1. L'agevolazione consiste nell'erogazione di un contributo:
  - a. per l'anno nel quale avviene l'apertura o l'ampliamento degli esercizi;
  - b. per i tre anni successivi.
2. La quantificazione del contributo è rapportata alla somma dei tributi comunali dovuti dall'esercente e regolarmente pagati nell'anno precedente a quello nel quale è presentata l'istanza di erogazione, fino al 100% (cento per cento) dell'importo, fermo restando la disponibilità dei fondi stanziati annualmente.
3. I contributi di cui al presente articolo sono erogati a decorrere dalla data di effettivo inizio dell'attività dell'esercizio, attestata dalle comunicazioni previste dalla normativa vigente.
4. L'importo di ciascun contributo è fissato dal responsabile dell'ufficio comunale competente per i tributi, con propria determinazione, in misura proporzionale al numero dei mesi di apertura dell'esercizio nel quadriennio considerato, che non può comunque essere inferiore a seimesi.
5. I contributi sono materialmente erogati agli esercenti aventi diritto dopo la riscossione dell'importo da parte del Comune, accreditato in tesoreria comunale su ordine dei competenti ministeri.

## **Articolo 7 - Presentazione delle domande**

1. I soggetti che intendono usufruire delle agevolazioni devono presentare/inviare al protocollo, **dal 1° gennaio al 28 febbraio di ogni anno**, la richiesta su apposito modello predisposto dal Comune stesso, unitamente alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti prescritti.

2. Per l'anno 2020 la richiesta di cui al primo periodo può essere presentata fino al 30 settembre del medesimo anno.
3. Il Comune, dopo aver effettuato i controlli sulla dichiarazione presentata, determina la misura del contributo spettante ai sensi dell'art. 4 del presente regolamento, previo riscontro dell'ufficio commercio del regolare avvio e mantenimento dell'attività.
4. I contributi sono concessi, nell'ordine di presentazione delle richieste, fino all'esaurimento delle risorse di cui al fondo previsto all'art. 5 del presente regolamento.
5. I contributi di cui al presente regolamento sono erogati, ai sensi dell'art. art. 30/ter, c. 10, del d. l. n. 34/2019 (Decreto Crescita) convertito dalla l. n. 58/2019, nell'ambito del regime de minimis di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, nei limiti previsti dal medesimo regolamento per gli aiuti di Stato a ciascuna impresa.
6. I contributi non sono cumulabili con altre agevolazioni previste dal presente regolamento o da altre normative statali, regionali.

#### **Articolo 8 - Norme finali**

1. Le disposizioni del presente articolo non costituiscono in alcun caso deroga alla disciplina prevista dal d. lgs. n. 114/1998 e dalle leggi regionali in materia di commercio al dettaglio.
2. Per tutto quanto non espressamente trattato negli articoli precedenti, si fa riferimento alla normativa vigente.

#### **Articolo 9 - Entrata in vigore**

1. L'entrata in vigore del presente regolamento è stabilita a decorrere dal 1° gennaio 2020.